

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA LEGALE E GENERALE
SERVIZIO NORMAZIONE

Publicato nell'albo informatico di Ateneo il 04.12.2017

D.R. n. 4771 del 04.12.2017

IL RETTORE

Visto il D.P.R. n. 382/1980;
Visto il D.P.R. n. 162/1982;
Vista la legge n. 168/1989;
Visto il D.lgs. n. 368/1999;
Vista la legge n. 370/1999;
Vista la legge n. 151/2001
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Vista la legge n. 240/2010;
Visto il D.I. n. 68/2015;
Visto il D.I. n. 402/2017;
Visto lo Statuto di Ateneo;
Vista la delibera del senato accademico in data 21.11.2017 di approvazione del “*Regolamento per la formazione specialistica medica*”, a seguito del parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 25.10.2017;

D E C R E T A

Art. 1 - È emanato il “*Regolamento per la formazione specialistica medica*” nella stesura di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sull'albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo.

Art. 3 - Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area legale e generale.

IL RETTORE
firmato digitalmente

Prof. Paolo Comanducci

ALLEGATO A



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

**REGOLAMENTO PER LA
FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICA**

INDICE

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Afferenza

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE

Art. 3 - Organi della scuola di specializzazione

Art. 4 - Direzione della scuola di specializzazione

Art. 5 - Consiglio della scuola di specializzazione

Art. 6 - Attribuzioni del consiglio della scuola di specializzazione

Art. 7 - Corpo docente

TITOLO III – FORMAZIONE

Art. 8- Rete formativa

Art. 9 - Formazione all'estero e fuori rete formativa

Art. 10 - Formazione e attività didattica formale

Art. 11 - Formazione e attività assistenziale

Art. 12 - Tutor e altre figure di riferimento

Art. 13 - Registrazione delle attività formative

TITOLO IV – AMMISSIONE, TASSE, FREQUENZA, DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI, TRASFERIMENTO E RINUNCIA

Art. 14 - Ammissione

Art. 15 - Posti in soprannumero per personale Medico di ruolo del Servizio sanitario nazionale

Art. 16 - Tasse

Art. 17 - Frequenza

Art. 18 - Modalità di rilevazione delle presenze

Art. 19 - Malattia/Certificato telematico

Art. 20 - Tutela e sostegno della maternità e della paternità

Art. 21 - Assenza autorizzate

Art. 22 - Risoluzione del contratto formativo, decadenza dagli studi e rinuncia

Art. 23 - Recupero dei periodi di sospensione

Art. 24 - Dotazione vestiario, dispositivi di protezione individuale e copertura assicurativa / denuncia d'infortunio

Art. 25 - Sorveglianza sanitaria

Art. 26 - Trasferimento

TITOLO V- VALUTAZIONE E PROVA FINALE

Art. 27 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

Art. 28 - Esame di diploma

Art. 29 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

TITOLO VI – ALTRE ATTIVITA'

Art. 30 - Attività incompatibili con la formazione specialistica

Art. 31 - Frequenza al corso di dottorato

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 – Scuole di specializzazione aggregate con altri Atenei

Art. 33 - Il comitato ordinatore delle scuole di specializzazione aggregate

Art. 34 - Comitato ordinatore

Art. 35 – Coordinatore del comitato ordinatore

Art. 36 - Disposizioni transitorie

Art. 37 - Disposizioni finali

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria per laureati in Medicina e Chirurgia della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Genova.

Art. 2 – Afferenza

1. Le scuole di specializzazione afferiscono ai dipartimenti della scuola di scienze mediche e farmaceutiche ai quali sono affidate con delibera del senato accademico.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE

Art. 3 - Organi della scuola di specializzazione

1. Sono organi della scuola di specializzazione il direttore e il consiglio.
2. Le modalità di elezione degli organi della scuola di specializzazione sono disciplinate dal presente regolamento nel rispetto dello Statuto e del regolamento generale di Ateneo.

Art. 4 - Direzione della scuola di specializzazione

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie, il direttore della scuola di specializzazione è eletto a scrutinio segreto dal consiglio della scuola al suo interno, tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno del settore scientifico-disciplinare di riferimento della scuola di specializzazione e appartenente alla sede amministrativa a cui fa capo la scuola stessa. Nel caso di motivato impedimento di tutti i professori di prima fascia eleggibili, l'elettorato passivo è attribuito ai professori associati. Nel caso in cui vi siano più settori scientifico-disciplinari di riferimento, il direttore è scelto fra i professori di ruolo afferenti ai settori scientifico- disciplinari dello specifico ambito di specializzazione della scuola appartenente alla sede stessa.
2. I professori a contratto concorrono all'elettorato attivo, ciascuno con voto pesato al trenta per cento.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie, il mandato dura tre anni accademici e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.
4. Il direttore ha la responsabilità della scuola di specializzazione, convoca e presiede il consiglio.
5. La carica di direttore può essere ricoperta per una sola scuola di specializzazione.

6. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni elettorali contenute nello Statuto e nel regolamento generale di Ateneo.

Art 5 - Consiglio della Scuola di Specializzazione

1. Il consiglio della scuola di specializzazione è composto da professori di ruolo, ricercatori universitari e professori a contratto, anche provenienti dalle strutture del SSN, ai quali sono affidate le attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza degli studenti medici in formazione specialistica eletti secondo le disposizioni del regolamento generale di Ateneo. I professori a contratto partecipano alle deliberazioni del consiglio di Scuola, ciascuno con voto pesato al trenta per cento.

2. Il consiglio della scuola di specializzazione è convocato dal direttore almeno una volta l'anno e ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola.

3. Il consiglio della scuola di specializzazione può istituire commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato

4. Nel caso di attivazione di scuole di specializzazione di nuova istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati, in rapporto agli insegnamenti da attivare, con apposita delibera del consiglio di dipartimento, previo parere della scuola di scienze mediche e farmaceutiche.

5. Le riunioni del consiglio possono tenersi anche in modalità telematiche nel rispetto delle disposizioni del regolamento generale di Ateneo.

Art. 6 – Attribuzioni del consiglio della scuola di specializzazione

1. Il consiglio della scuola di specializzazione assolve i seguenti compiti:

- a) elegge il direttore della scuola;
- b) formula gli obiettivi di apprendimento per ogni singolo anno di corso, dandone tempestiva comunicazione agli specializzandi;
- c) determina gli obblighi di frequenza necessari per il conseguimento del titolo;
- d) definisce, sulla base dell'abilità e delle competenze acquisite, i livelli di autonomia attribuibili ad ogni singolo specializzando;
- e) definisce la rete formativa, atta alla formazione degli specializzandi;
- f) verifica l'efficacia e la completezza della rete formativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, proponendone al consiglio di dipartimento l'eventuale riduzione o ampliamento, dandone contestuale comunicazione alla scuola di scienze mediche e farmaceutiche per il parere di competenza
- g) definisce la rotazione degli specializzandi all'interno della relativa rete formativa;
- h) designa i tutor, affidando loro la responsabilità formativa e di verifica del singolo specializzando;
- i) pianifica le attività didattico-formative all'inizio di ogni anno accademico e propone al consiglio di dipartimento le coperture didattiche degli insegnamenti previsti dall'ordinamento della scuola di specializzazione;
- j) promuove modalità di valutazione periodica della qualità organizzativa e formativa della scuola;
- k) propone al consiglio di dipartimento convenzioni e accordi con strutture esterne al fine di aggiornare e perfezionare la rete formativa;
- l) autorizza gli specializzandi a svolgere periodi di formazione, non superiori a diciotto mesi, presso Istituzioni in Italia o all'estero per progetti coerenti con le finalità della scuola di specializzazione;

- m) valuta eventuali domande di trasferimento e nel caso concede l'eventuale nullaosta;
- n) individua il fabbisogno formativo, proponendo l'utilizzo, in via prioritaria, di professori e ricercatori afferenti ai dipartimenti della scuola di scienze mediche e farmaceutiche e, in subordine, di docenti afferenti ad altri dipartimenti dell'Ateneo;
- o) propone al consiglio di dipartimento l'attribuzione di contratti di insegnamento a titolo gratuito al personale ospedaliero convenzionato facente parte della propria rete formativa, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione.
- p) propone bandi per contratti di insegnamento gratuiti e retribuiti, attribuendo successivamente i compiti didattici. I contratti retribuiti sono a carico dei fondi della rispettiva scuola di specializzazione.

Art. 7 – Corpo docente

1. Il corpo docente di ciascuna scuola di specializzazione è determinato sulla base dei requisiti individuati dall'Osservatorio Nazionale per la Formazione Medico Specialistica e dalla normativa vigente.
2. Il corpo docente delle scuole di specializzazione è costituito da professori ordinari e associati di ruolo, da ricercatori universitari, da personale operante in strutture appartenenti alla rete formativa della scuola e da professori a contratto, nominato dal consiglio di dipartimento di riferimento amministrativo, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione.
3. Il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della scuola di specializzazione. Per le scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento indicati nell'ambito specifico della tipologia della scuola.

TITOLO III – FORMAZIONE

Art. 8 - Rete formativa

1. Il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di un piano formativo stabilito dal consiglio della scuola di specializzazione.
2. Ai fini di una completa formazione professionale, il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola scuola di specializzazione, con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal consiglio della scuola di specializzazione
3. Il consiglio della scuola di specializzazione, nel rispetto della normativa vigente, definisce o conferma annualmente il programma di formazione di ogni medico in formazione specialistica, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, compresa la rotazione nelle strutture della rete formativa e il numero e la tipologia delle attività professionalizzanti obbligatorie che essi devono avere personalmente eseguito.

Art. 9 - Formazione all'estero e fuori rete formativa

1. La formazione specialistica può svolgersi per alcuni periodi in strutture sanitarie non inserite nella rete formativa, anche all'estero, previa deliberazione del consiglio della scuola di specializzazione e nel rispetto delle regole e delle procedure previste dalle norme vigenti. Trattandosi di periodi di formazione a tutti gli effetti, riconosciuti e retribuiti dal contratto, lo

specializzando dovrà presentare un programma dettagliato delle attività che verranno svolte. La durata massima complessiva di tali periodi non potrà superare i 18 mesi nell'arco dell'intero ciclo formativo.

2. La copertura assicurativa della responsabilità civile dello specializzando nei suddetti periodi dovrà essere garantita dalla struttura ospitante. Qualora ciò non fosse possibile, spetterà alla scuola di specializzazione o allo specializzando stesso provvedere in tal senso.

3. La copertura assicurativa per il rischio di infortunio dello specializzando viene garantita dall'INAIL Gestione per conto dello Stato (sede di Genova), tramite specifica comunicazione a cui provvederanno gli appositi uffici dell'Ateneo, prima dell'inizio delle attività di formazione in oggetto; pertanto la modulistica compilata, debitamente firmata e protocollata, accompagnata da delibera conforme del consiglio della scuola di specializzazione, deve essere trasmessa agli uffici dell'amministrazione centrale almeno dieci giorni prima dell'inizio del periodo fuori rete.

4. In accordo con la normativa vigente, è concessa la possibilità di cumulare il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica medica con borse di studio erogate da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, per soggiorni all'estero, l'attività del medico in formazione specialistica.

Art. 10 - Formazione e attività didattica formale

1. Il consiglio della scuola di specializzazione determina il piano degli studi, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione

2. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il medico in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il consiglio della scuola ritenga necessario per la completa formazione del singolo medico in formazione.

3. Gli specializzandi devono svolgere i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro predisposti a cura dell'Ateneo e dell'Azienda Sanitaria presso cui si svolge l'attività di formazione specialistica.

Art. 11 - Formazione e attività assistenziale

1. L'attività di tirocinio del medico in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.

2. Nello svolgimento delle attività assistenziali, al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive deliberate dal consiglio della scuola di specializzazione.

3. Lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il percorso formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno di corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal tutor. In ogni caso non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

4. Di norma, fatte salve le eccezioni derivanti da specifiche disposizioni normative:

a) nel corso del primo anno le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica devono essere supervisionate da un tutor individuato dal consiglio di scuola; a partire dal secondo anno, dopo dodici mesi di attività formativa professionalizzante, il responsabile dell'unità operativa, in applicazione delle delibere del consiglio della scuola di specializzazione, affida al medico in formazione specialistica lo svolgimento di attività assistenziali medico-

chirurgiche di reparto e di turni di guardia interna, da svolgere in autonomia, ferma restando la presenza nella unità operativa di un medico specialista strutturato;

- b) a partire dal terzo anno, dopo ventiquattro mesi di attività formativa professionalizzante, le stesse attività possono essere svolte in autonomia dal medico in formazione specialistica, purché presso l'unità operativa sia disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento un medico strutturato.
- c) la guardia medica (qualora implichi attività per urgenze esterne), l'attività di sala operatoria, le consulenze specialistiche e l'attività ambulatoriale possono essere svolte in autonomia dal medico in formazione specialistica a partire dal quarto anno, fermo restando che presso l'unità operativa sia disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento il medico strutturato.

5. L'attività di guardia medica è disciplinata dal regolamento regionale per l'organizzazione delle attività di guardia dei medici in formazione specialistica, che definisce in particolare il limite massimo mensile di ore. Tale attività rientra integralmente nell'orario di servizio e comporta il solo recupero delle ore prestate, fatte salve le disposizioni della legge.

6. Il passaggio all'anno successivo di formazione specialistica non comporta l'automatica attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità, che vengono conferiti singolarmente al medico in formazione specialistica, verificato l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi attraverso i processi di valutazione di cui al titolo V.

A tal fine la scuola di specializzazione, di concerto con l'Azienda di riferimento, deve adottare un sistema organizzativo in cui, in maniera documentata, per i diversi livelli di responsabilità da attribuire:

- a) vengano definiti in maniera molto dettagliata gli obiettivi formativi (conoscenze e competenze da acquisire);
- b) vengano definite le attività e gli atti medici da eseguire in supervisione, necessari per il raggiungimento degli obiettivi indicando anche, qualora lo si ritenga necessario, degli standard minimi);
- c) vengano registrati le attività e gli atti medici eseguiti, a documentazione del fatto che quanto pianificato è stato eseguito;
- d) venga messo in atto un sistema di valutazione così come previsto nel titolo V – Valutazione.

7. I criteri per la valutazione dello specializzando possono essere articolati dal consiglio della scuola di specializzazione tenendo conto di:

- a) conoscenze e competenze tecniche
- b) rispetto degli standard
- c) percorsi diagnostico-terapeutici e capacità relazionali con i pazienti e con i colleghi di lavoro.
- d) continuità del percorso formativo

8. La scuola di specializzazione predispone un profilo delle attività formative teorico-pratiche e di ambito assistenziale sulla base di una preliminare valutazione degli specifici livelli di complessità assistenziale di tutte le attività pratiche alle quali il medico in formazione specialistica partecipa durante il corso del tirocinio con particolare riferimento alle attività routinarie, alle consulenze, alle guardie e reperibilità.

9. In relazione a tali livelli, la tipologia di attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica, in base al grado di autonomia raggiunto ed attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, è distinta in:

- a) attività assistenziale tutorata: con presenza del medico strutturato che esegue la prestazione e ne affida parte all'allievo;
- b) attività assistenziale tutelata: la prestazione, su indicazione del medico strutturato, è eseguibile dal medico in formazione specialistica purché lo strutturato sia presente nella struttura e sia

comunque in grado di sorvegliarne e vigilarne l'operato. Lo svolgimento di attività ambulatoriali semplici, di diagnostica strumentale e di laboratorio, svolte dal medico in formazione specialistica nell'ambito della propria attività di collaborazione, avviene sotto il controllo di un medico strutturato. Il medico strutturato controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal medico in formazione specialistica che ha eseguito la prestazione.

c) attività assistenziale protetta: fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio del medico in formazione specialistica, quest'ultimo svolge attività autonoma attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal consiglio della scuola di specializzazione.

10. Tali tipologie di attività sono comunque sempre da riferire alla specifica capacità del medico in formazione, desumibile dalle valutazioni del tutor, anche a prescindere dall'anno di corso. Le valutazioni del tutor, visionate e validate dal responsabile della struttura di tirocinio, sono oggetto di periodica supervisione del direttore della scuola di specializzazione cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dal medico in formazione specialistica.

11. Tale "idoneità" del medico in formazione specialistica è temporanea e vincolata ad una verifica periodica, di norma annuale, e consente di affidare ad esso responsabilità assistenziali autonome.

12. Ai sensi del comma precedente, per tutte le attività al medico in formazione specialistica deve essere sempre garantito come referente un medico strutturato specialista della disciplina in oggetto dell'attività formativa, che deve essere presente o reperibile in pronta disponibilità in rapporto ai livelli di responsabilità attribuiti; ciò come doverosa tutela delle persone (utenti e specializzando) e come momento essenziale per l'apprendimento.

13. Dopo il turno di guardia, il medico in formazione specialistica ha diritto ad un turno di riposo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.

14. La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività sanitarie deve risultare, anche nella sua modalità, dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.). In ognuno dei documenti sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di medico in formazione specialistica.

15. È previsto durante il periodo di formazione lo svolgimento di attività di ricerca nel settore oggetto della scuola di specializzazione, la partecipazione a studi clinici o di base ed essere autore o coautore di pubblicazioni edite a stampa, così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 - Tutor e altre figure di riferimento

1. Il tutor è un medico strutturato al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti, specialista della disciplina oggetto della specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico o titolare di contratto nelle diverse unità operative assistenziali nelle quali sono inseriti gli specializzandi.

2. I tutor sono designati annualmente dal consiglio della scuola di specializzazione, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Per l'affidamento di tale ruolo è altresì necessaria la conoscenza del funzionamento complessivo della scuola.

3. Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.

4. Sono compiti principali del tutor:

- a) cooperare con il direttore dell'unità operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione;
- b) essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;

- c) concorrere al processo di valutazione e di certificazione delle competenze acquisite dallo Specializzando;
- d) coordinare i supervisori, dove previsti;
- e) certificare il tirocinio svolto dai medici in formazione specialistica presso la struttura di riferimento;

I consigli della scuola di specializzazione adottano adeguati strumenti per la valutazione dei tutor.

Art. 13 - Registrazione delle attività formative

1. I medici in formazione specialistica sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione predisposto dalla scuola di specializzazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, che devono essere certificati dal responsabile della struttura presso cui il medico ha svolto la sua formazione.
2. Il direttore della scuola di specializzazione, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e la congruità alle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.
3. Il libretto è redatto su supporto informatizzato.

TITOLO IV – AMMISSIONE, TASSE, FREQUENZA, DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI, TRASFERIMENTO E RINUNCIA

Art. 14 – Ammissione

1. L'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno delle scuole di specializzazione di area sanitaria
2. Il numero effettivo dei posti messi a concorso è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole.
3. L'Università può finanziare contratti aggiuntivi di formazione specialistica garantendo l'intera copertura finanziaria anche ricorrendo a donazioni e/o convenzioni con enti pubblici o privati, nei limiti del numero complessivo degli iscrivibili previsti per ciascuna scuola di specializzazione dalla banca dati ministeriale dell'offerta formativa.
4. Nell'ambito dei posti disponibili per l'ammissione alle scuole di specializzazione sono definite graduatorie nazionali per ciascuna tipologia di scuola, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito dato dalla somma del punteggio dei titoli e della prova concorsuale.

Art. 15 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio sanitario nazionale

1. Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla scuola secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal bando annuale di ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria.
2. Tale personale dovrà produrre idonea documentazione dalla quale risulti che è interesse preminente dell'amministrazione medesima che il dipendente svolga la formazione specialistica nella scuola prescelta e che l'amministrazione stessa consente a far svolgere al medico dipendente, durante l'orario ordinario di servizio, l'attività formativa presso la rete formativa della scuola di specializzazione, le cui strutture sono state valutate prioritariamente ai fini dell'accreditamento.
3. Spetta comunque al consiglio della scuola di specializzazione, prima dell'inizio delle attività, verificare che sussistano le condizioni e i requisiti necessari per garantire che il medico in formazione specialistica possa sviluppare il percorso formativo previsto dall'ordinamento della scuola.

4. Al momento dell'ammissione in soprannumero, il medico del servizio sanitario nazionale deve essere informato per iscritto dalla scuola di specializzazione sugli obiettivi di apprendimento per ogni singolo anno di corso, nonché circa gli obblighi di frequenza da rispettare per il conseguimento del titolo. Tale documento dovrà essere firmato dal medico per presa visione.
5. Le altre attività previste dalla scuola di dovranno essere svolte secondo quanto stabilito dal consiglio della scuola di specializzazione
6. Per il conseguimento del titolo di specialista, il suddetto Medico in formazione deve aver comunque svolto un'attività formativa corrispondente a quella prescritta dagli ordinamenti didattici, dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Art. 16 - Tasse

1. I titolari dei contratti di formazione specialistica, in quanto allievi delle scuole di specializzazione, sono anche studenti dell'Ateneo.
2. Gli iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione. L'importo complessivo annuo delle tasse e dei contributi è comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, del premio per assicurazione infortuni e dell'imposta di bollo.

Art. 17- Frequenza

1. L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno (38 ore settimanali), ed è comprensivo delle attività assistenziali e della didattica.
2. Ai fini del conseguimento del titolo, ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in qualità di soprannumerari è richiesto un impegno orario pari a quello fissato per gli specializzandi medici titolari di contratto di formazione specialistica.
3. Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola secondo quanto stabilito dal consiglio di scuola di specializzazione, coerentemente con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio.
4. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il medico in formazione è tenuto ad esibire un tesserino identificativo analogamente al personale strutturato.

Art. 18 - Modalità di rilevazione delle presenze

1. La presenza del medico in formazione specialistica è rilevata tramite sistemi automatici di controllo dell'orario, le cui modalità di gestione sono pubblicate sul sito web di Ateneo. Il direttore della scuola acquisisce dalla struttura dove il medico in formazione svolge attività professionalizzante gli accertamenti di frequenza.
2. La timbratura dell'orario di lavoro deve essere effettuata esclusivamente dal medico in formazione specialistica e al momento dell'entrata e dell'uscita dal servizio. In caso di omessa timbratura dovrà essere tempestivamente trasmesso, via mail o via fax, agli uffici preposti alla rilevazione della presenza, il relativo foglio di giustificazione
3. In caso di mancato o ritardato invio, la giornata verrà considerata come assenza ingiustificata.

Art. 19 - Malattia/Certificato telematico

1. La malattia va attestata, salvo comprovate impossibilità, con certificato telematico, il quale dovrà essere trasmesso tempestivamente, via mail o via fax, a cura dello specializzando, al settore di competenza ed alla segreteria della propria scuola di specializzazione.

2. Il certificato rilasciato dalle amministrazioni delle strutture clinico - sanitarie all'atto della dimissione dello specializzando sostituisce a tutti gli effetti la certificazione rilasciata dal medico curante, purché lo stesso sia redatto su carta intestata dell'ente curante e riporti i seguenti dati: generalità dell'interessato, data del rilascio, firma leggibile del medico, indicazione della diagnosi e della prognosi.

3. Nel caso di certificazione rilasciata da un pronto soccorso ospedaliero, quest'ultima dovrà essere inviata tempestivamente, via mail o via fax, al settore di competenza, per la certificazione di malattia.

Art. 20 - Tutela e sostegno della maternità e della paternità

1. Al medico in formazione specialistica è applicata la normativa vigente in tema di assenza per gravidanza e sostegno alla genitorialità.

2. È fatto obbligo di comunicare il proprio stato di gravidanza non appena accertato, al fine di applicare le misure di tutela della sicurezza e della salute delle gestanti che possono essere coinvolte in attività implicanti rischio chimico, biologico, fisico e di esposizione a radiazioni ionizzanti.

3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione. Per le donne che non allattano tale tutela è comunque estesa fino al settimo mese dopo il parto. Deve inoltre essere esclusa l'attività notturna fino al compimento di un anno del bambino.

4. La dottoressa ha la facoltà, su sua esplicita richiesta, di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando entro la fine del settimo mese apposita documentazione. Qualora l'istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l'istituto di flessibilità. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge, attestanti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso, il congedo per maternità avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi complessivi.

5. Nel caso in cui la madre usufruisca della riduzione di orario per allattamento, secondo le prescrizioni del MIUR è richiesto un recupero della mancata formazione pari a un terzo del totale dei giorni svolti con orario ridotto.

Art. 21 - Assenze autorizzate

1. Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, per anno di corso, purché non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione dovrà essere richiesta alla direzione della scuola di specializzazione, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso le segreterie delle singole scuole.

2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla direzione della scuola di specializzazione. I periodi per tali attività, se inerenti all'*iter* formativo, non devono essere computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui il medico in formazione può usufruire.

Art. 22 - Risoluzione del contratto formativo, decadenza dagli studi e rinuncia.

1. Sono causa di decadenza dal corso di specializzazione, con conseguente risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica per i medici specializzandi che ne siano titolari:

- a) le assenze per malattia che sommate superino il periodo di comporta, pari complessivamente ad un anno nell'arco dell'intera durata del corso di studi;
- b) le prolungate assenze ingiustificate dai programmi di formazione: la decadenza è disposta su motivata delibera del consiglio della scuola;

- c) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità ai sensi del titolo VI del presente regolamento;
 - d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola di specializzazione frequentata.
2. Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne comunicazione alla direzione della propria scuola di specializzazione e ai competenti uffici dell'amministrazione centrale, indicando la data di cessazione dell'attività.

Art. 23 - Recupero dei periodi di sospensione

1. Le assenze durante l'anno di corso, dovute a malattia, infortunio e gravidanza, superiori a 40 giorni lavorativi consecutivi, danno luogo a interruzione della formazione. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma di specializzazione (se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno), non sarà possibile fino a quando non sia stato interamente recuperato il periodo di sospensione.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i periodi di assenza ripetuti, anche non continuativi, che superino complessivamente nell'anno accademico i 40 giorni previsti per l'interruzione della formazione, dovranno essere recuperati senza diritto ad alcun trattamento economico, previa delibera del consiglio della scuola di specializzazione.

Art. 24 - Dispositivi di protezione individuale, copertura assicurativa e denuncia d'infortunio

1. La struttura deve fornire allo specializzando adeguati dispositivi di protezione individuale secondo un profilo di rischio personalizzato.
2. La copertura della responsabilità civile verso terzi e dei rischi professionali connessi all'attività assistenziale è garantita dalle normative nazionali e regionali in materia
3. L'assicurazione INAIL per la copertura degli infortuni connessi all'attività assistenziale, con i relativi costi, è a carico dell'Azienda o Istituto Scientifico ospitante la sede principale della scuola di specializzazione.
4. L'onere della denuncia, in caso di infortunio sul lavoro, spetta quindi all'ente sanitario deputato, che deve essere informato, entro 48 ore dall'infortunio, a cura dello Specializzando tramite apposito modulo, disponibile nella sezione intranet del sito web di Ateneo.

Art. 25 - Sorveglianza sanitaria

1. L'Azienda s'impegna, tramite i propri servizi, a garantire ai medici in formazione specialistica, nello svolgimento delle loro attività assistenziali, lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti ai quali essi sono equiparati
2. Il medico in formazione specialistica è tenuto a sottoporsi ai controlli sanitari preventivi e periodici, ai sensi della normativa vigente in materia, presso l'Azienda sanitaria/ospedaliera dove svolge l'attività formativa.
3. Il medico in formazione deve essere sottoposto a visita medica prima di iniziare l'attività presso la sede formativa assegnata, ovvero ogni qualvolta mutino le condizioni di rischio ovvero sussista un cambio di destinazione lavorativa. Tale visita è intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
4. Il medico in formazione deve essere sottoposto a visita medica periodica per controllare lo stato di salute: la periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.

5. Al termine di tali accertamenti, è rilasciato un certificato con giudizio d'idoneità alla mansione specifica a cura del medico competente o del medico autorizzato.
6. I carichi organizzativi e gli oneri relativi a tali accertamenti, compresi quelli inerenti alla gestione della prevenzione delle malattie trasmissibili e le norme in tema di sicurezza, sulla base del documento di valutazione dei Rischi aziendale, sono a carico della Azienda sanitaria/ospedaliera sede della frequenza, facente parte della rete formativa. In caso di inadempienza, le incombenze ricadono sulla sede della scuola di specializzazione.

Art. 26- Trasferimento

1. Le richieste di trasferimento dei medici in formazione specialistica da altri atenei o verso altri atenei sono ammissibili a condizione che la posizione amministrativa e formativa risulti regolare nella sede di provenienza del richiedente.
2. Il trasferimento dei medici in formazione specialistica da altri Atenei o verso altri Atenei è ammesso solo tra scuole di specializzazione della stessa tipologia ed è consentito solo dopo il primo anno di corso, previa ammissione all'anno successivo. Non sono consentiti trasferimenti in corso d'anno, cioè durante la frequenza di un anno di corso.
3. Il trasferimento verso altro Ateneo dei medici in formazione specialistica è consentito previo nulla osta dei consigli delle scuole di specializzazione interessate (scuole di provenienza e di destinazione) e degli Atenei di provenienza e di destinazione. Nel caso in cui il contratto sia finanziato a livello regionale, è necessario anche il parere favorevole della Regione finanziante. La comunicazione della richiesta di trasferimento al direttore della scuola di specializzazione di provenienza e all'ufficio dell'amministrazione centrale deve essere fatta dal medico in formazione specialistica almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno di corso.
4. Il trasferimento da altro Ateneo è consentito previa verifica del rispetto della capacità ricettiva della scuola di specializzazione dell'Ateneo di destinazione e a seguito di richiesta da effettuarsi al direttore della scuola di destinazione e all'ufficio dell'amministrazione centrale di destinazione almeno tre mesi prima del nuovo anno di corso.
5. Il trasferimento dei medici in formazione specialistica è consentito solo in presenza di documentati gravi motivi personali o di salute dello specializzando, in ogni caso verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto.
6. All'atto del trasferimento copia dei documenti attestanti l'assolvimento degli obblighi vigenti in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, devono essere trasmessi dalla scuola di specializzazione alla nuova sede.

TITOLO V - VALUTAZIONE E PROVA FINALE

Art. 27 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

1. Ciascuna scuola di specializzazione predispose un regolamento ove sono specificate anche le modalità di valutazione dello specializzando, definendo la progressiva acquisizione delle competenze.
2. La scuola di specializzazione deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente, almeno una volta all'anno, e in maniera documentata, il medico in formazione venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.
3. La valutazione delle competenze deve essere fatta da almeno tre docenti-tutor utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili.
4. Tutte le valutazioni relative al singolo medico in formazione specialistica devono poi essere discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale della commissione esaminatrice che si fa

garante del processo di valutazione, e sulla base di esso dell'attribuzione al medico in formazione specialistica dei livelli di responsabilità. Tale giudizio, se positivo, consentirà al medico in formazione specialistica il passaggio all'anno successivo o l'ammissione alla prova finale.

5. Il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla scuola di specializzazione, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso. In tale ipotesi il contratto di formazione specialistica, ove sottoscritto, è risolto di diritto.

6. La scuola di specializzazione comunica tempestivamente gli esiti delle valutazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo al competente ufficio dell'amministrazione centrale al fine del proseguimento della carriera del medico in formazione specialistica. La scuola di specializzazione comunica altresì all'interessato e alla direzione ospedaliera dell'unità operativa in cui il medico svolge l'attività di formazione specialistica, i livelli di responsabilità ad esso attribuiti.

Art. 28 - Esame di diploma

1. Il medico in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. La scuola di specializzazione garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.

2. In caso di esito negativo il medico in formazione decade dal percorso formativo.

3. In caso di assenza all'esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

a) malattia;

b) causa di forza maggiore.

In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal consiglio della scuola. Il rapporto instaurato con il contratto di formazione specialistica cessa comunque alla data di scadenza del corso legale degli studi; pertanto, dopo tale termine, non è dovuto alcun compenso all'interessato.

4. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

5. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutor e dei responsabili delle strutture in cui il medico ha svolto la sua formazione certificata. Relatore delle tesi di diploma può essere ciascun docente titolare di insegnamento nella scuola di specializzazione.

6. Le commissioni sono nominate dal preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche o, su sua delega, dal direttore della scuola di specializzazione e sono composte da cinque docenti facenti parte del consiglio della scuola di specializzazione; possono altresì far parte della commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il professore ordinario con maggiore anzianità nel ruolo.

7. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario aver acquisito il numero di crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico.

8. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire la votazione minima di 30 punti su 50. La votazione massima è di 50 punti, la lode può essere attribuita subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.

9. Il medico in formazione specialistica può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal presidente della commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

10. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 29- Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

1. La scuola di specializzazione deve prevedere forme di valutazione annuale delle attività formative (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività della direzione, ecc.) da parte del medico in formazione, secondo modalità stabilite dal consiglio della scuola di specializzazione.

2. È responsabilità dell'Osservatorio per la formazione specialistica definire criteri e modalità di valutazione periodica dell'attività delle scuole di specializzazione.

TITOLO VI – ALTRE ATTIVITA'

Art. 30 - Attività compatibili con la formazione specialistica

1. L'iscrizione a una scuola di specializzazione dell'Università è incompatibile con la contemporanea iscrizione in Italia o all'estero a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione e master.

2. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto di lavoro autonomo, subordinato o in convenzione con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. Il medico in formazione specialistica non può svolgere alcuna attività esterna, tranne quelle previste dalla legge.

3. Sulla base delle suddette disposizioni di legge lo specializzando, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, può:

- a) effettuare l'attività intramuraria libero professionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'esercizio della libera professione intramuraria dei Medici in formazione specialistica nella Regione Liguria", approvato con delibera della Giunta Regionale della Regione Liguria.
- b) sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale.
- c) essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma impegnato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.

Lo svolgimento delle attività di cui sopra deve essere effettuato al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e compatibilmente con l'assolvimento dei relativi obblighi. Il medico deve preventivamente comunicare al direttore della scuola di specializzazione lo svolgimento di tali eventuali attività.

4. Fatte salve eventuali disposizioni ministeriali in tema di borse di studio per formazione estera, non è possibile il cumulo tra trattamento economico per la formazione specialistica ed altre borse o emolumenti a qualsiasi titolo conferiti, anche dall'Università presso la quale è stato sottoscritto il contratto di formazione.

Art. 31 – Frequenza del corso di dottorato

1. È consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. In particolare gli iscritti a scuole di specializzazione medica presso l'Ateneo di Genova possono essere ammessi, ove vincitori del concorso di ammissione, alla frequenza congiunta di corso di dottorato con sede presso lo stesso

Ateneo, limitatamente all'ultimo anno della scuola di specializzazione, a condizione che tale frequenza congiunta sia compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola di specializzazione e previo nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola stessa.

2. Il collegio dei docenti del corso di dottorato può accogliere l'eventuale istanza di riduzione del corso di dottorato ad un minimo di due anni, a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della Specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione,

3. Nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32– Scuole di specializzazione aggregate con altri Atenei

1. Nella fase transitoria di applicazione del D.I. n. 402/2017 e sino ad esaurimento degli istituti disciplinati nell'ordinamento previgente le scuole di specializzazione aggregate con altri Atenei per i laureati di medicina e chirurgia sono individuate da apposito provvedimento ministeriale. Esse constano di una sede amministrativa e di una o più sedi aggregate.

2. La sede amministrativa provvede a tutte le incombenze organizzativo-amministrative ed ha la responsabilità dei contratti di formazione specialistica

3. Gli organi delle scuole aggregate sono il coordinatore della scuola ed il comitato ordinatore.

Art. 33- Il Comitato Ordinatore delle scuole di specializzazione aggregate

1. Il comitato ordinatore per le scuole di specializzazione aggregate è costituito da:

a) il coordinatore dell'Università che è sede amministrativa, in funzioni di presidente;

b) almeno due ulteriori docenti per ciascuna Università aggregata, tra cui i relativi coordinatori;

c) una rappresentanza dei medici specializzandi in formazione per ogni Università, designata dal rispettivo dipartimento interessato, nella misura pari ad almeno il 15% dei docenti di cui alla lett. b).

2. I componenti docenti sono scelti tra i professori o ricercatori dei settori scientifico disciplinari corrispondenti alla tipologia della scuola di specializzazione e da almeno un professore o ricercatore di uno degli altri settori scientifico disciplinari necessari per i requisiti minimi di docenza della scuola, così come indicato nelle schede della proposta di istituzione. Non possono fare parte del comitato ordinatore docenti in pensione anche se titolari di contratto. Ciascun docente non può essere presente in più di due comitati ordinatori.

3. Il consiglio di dipartimento designa i nominativi dei componenti dei comitati ordinatori delle scuole ad esso affidate.

4. Il comitato ordinatore determina le modalità di svolgimento delle attività formative, delle valutazioni in itinere e della prova finale.

5. Le riunioni del comitato ordinatore possono tenersi anche in modalità telematiche, nel rispetto delle disposizioni adottate dall'Università sede amministrativa della scuola di specializzazione, che determina altresì un numero minimo di adunanze annuali.

Art. 34 – Il Comitato Ordinatore delle scuole di specializzazione autonome

1. Nella fase transitoria di applicazione del D.I. n. 68/2015, per la contemporanea presenza di diversi ordinamenti e aggregazioni, le funzioni del consiglio di scuola sono affidate ad un comitato ordinatore.

2. Il comitato ordinatore delle scuole di specializzazione che hanno sede autonoma, è costituito da:

a) il coordinatore;

b) cinque componenti scelti dal consiglio di dipartimento tra i professori o ricercatori dei settori scientifico-disciplinari corrispondenti alla tipologia della scuola di specializzazione;

- c) almeno un professore o ricercatore di uno degli altri settori scientifico-disciplinari necessari per i requisiti minimi di docenza della scuola di specializzazione (settori scientifico-disciplinari obbligatori);
- d) una rappresentanza degli specializzandi in formazione, designata dal consiglio del dipartimento interessato. Essa è costituita da due rappresentanti per le scuole di specializzazione che hanno fino a tre iscritti per anno e da tre rappresentanti per le scuole di specializzazione che superano i tre iscritti per anno.

Non possono fare parte del comitato ordinatore docenti in pensione anche se titolari di contratto. Ciascun Docente non può essere presente in più di due comitati ordinatori. Il consiglio di dipartimento nomina con delibera i comitati ordinatori delle scuole ad esso afferenti.

3. Le riunioni del comitato ordinatore possono tenersi anche in modalità telematiche nel rispetto delle disposizioni del regolamento generale di Ateneo.

Art. 35 – Coordinatore del Comitato Ordinatore

1. Nella fase transitoria di applicazione del D.I. n. 68/2015, il consiglio di dipartimento designa un coordinatore tra i professori universitari di ruolo del settore scientifico-disciplinare della specifica tipologia della scuola di specializzazione. Il coordinatore designato provvederà all'organizzazione didattica dei corsi di specializzazione, sino alla creazione dei consigli di scuola e all'elezione del direttore.

Art. 36 – Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.I. 68/2015, per le scuole di specializzazione già attivate, in casi eccezionali e motivati ed in via transitoria, per non più di un anno, la direzione della scuola di specializzazione può essere affidata ad un professore di ruolo del macro settore concorsuale corrispondente a quello della tipologia della scuola di specializzazione secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.I. 68/2015, in via transitoria, fatte salve le disposizioni di legge, il corpo docente della scuola, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.I. 68/2015, può comprendere, per non più di tre anni, un solo professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della scuola.

Art. 37 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.

2. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di emanazione nell'albo informatico.